

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2498)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 8ª Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 23 gennaio 1963 (V. Stampato n. 4323)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

di concerto col Ministro del Bilancio

(LA MALFA)

col Ministro delle Finanze

(TRABUCCHI)

e col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 29 gennaio 1963*

Istituzione dell'assegno di studio universitario

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Per assicurare agli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi, è istituito, con decorrenza dall'anno accademico 1962-1963, l'assegno di studio universitario.

L'assegno viene attribuito per concorso, limitatamente ad un solo corso di laurea; esso è incompatibile con stipendi e retribuzioni fisse, derivanti da attività che non consentano l'adempimento dell'obbligo della frequenza previsto dal successivo articolo 3, e non è cumulabile con altri assegni o borse

di studio, o posti gratuiti in collegi o convitti, concessi per pubblico concorso; in tal caso lo studente ha facoltà di optare per il godimento dell'una o dell'altra provvidenza.

L'ammontare dell'assegno di studio è fissato in lire 180 mila per l'anno accademico 1962-63 ed in lire 200 mila per gli anni accademici successivi per gli studenti che appartengano a famiglia residente nel Comune ove ha sede l'università o in località di Comune dalla quale si possa raggiungere quotidianamente la sede medesima; in lire 360 mila per gli altri. L'assegno non viene calcolato ai fini della dichiarazione unica dei redditi e non è soggetto ad alcuna tassa o imposta; esso è corrisposto in rate trimestrali anticipate.

Art. 2.

Sono ammessi al concorso gli studenti universitari appartenenti a famiglia che fruisce di un reddito complessivo netto non superiore a quello esente dall'imposta complementare, aumentato di un quarto per il primo figlio e di un terzo per ogni figlio a carico oltre il primo. Sono considerati a carico anche i figli maggiorenni, sino al ventiseiesimo anno di età, qualora siano studenti universitari e non abbiano redditi propri.

Le Opere universitarie sono autorizzate a rivolgersi ai competenti uffici distrettuali delle imposte dirette per gli opportuni controlli fiscali.

Art. 3.

Hanno diritto a ottenere l'assegno di studio:

a) gli studenti che si iscrivono al primo anno di corso, che abbiano superato gli esami di maturità o abilitazione, in unica sessione o in due sessioni senza essere stati rimandati in alcuna prova, con una votazione media di almeno sette decimi o con una votazione media superiore di un ventesimo al voto medio generale attribuito dalla commissione di esame; il voto medio generale viene calcolato sulle votazioni conseguite dagli studenti che abbiano superato gli esami nel medesimo anno, alle medesime condizioni, con la medesima commissione;

b) gli studenti che si iscrivono agli anni di corso successivi al primo, che abbiano adempiuto all'obbligo della frequenza ed abbiano superato, senza alcuna riprovazione, al termine della sessione estiva almeno la metà degli esami previsti nel piano di studi da loro prescelto e approvato dal Consiglio di Facoltà, con una votazione media almeno uguale al voto medio generale aumentato di un ventesimo del voto stesso, se si tratta di studenti che si iscrivono al secondo anno di corso; ovvero abbiano superato, alle medesime condizioni, i rimanenti esami dell'anno precedente e la metà almeno degli esami previsti per l'anno accademico in corso, se si tratta di studenti che si iscrivono al terzo

anno o agli anni successivi. Il voto medio generale viene calcolato in base alle votazioni ottenute dagli studenti, che abbiano superato tutti gli esami dell'anno di corso corrispondente nel precedente anno accademico.

L'assegno di studio viene confermato sino all'ultimo anno di corso compreso, sempre che permangano le condizioni di famiglia di cui al precedente articolo 2, e siano osservate dallo studente le condizioni stabilite nella lettera b) del comma precedente.

L'assegno di studio viene confermato anche nel caso di passaggio da uno ad altro corso di laurea, purchè esso avvenga senza soluzione di continuità, e restino osservate le altre condizioni stabilite nel comma precedente.

Art. 4.

L'assegno di studio non può essere ottenuto:

dagli studenti del primo anno, qualora tra il conseguimento della maturità o abilitazione e l'iscrizione al corso universitario siano passati più di due anni;

dagli studenti degli anni successivi al primo, qualora lo studente si trovi fuori corso, fermo restando quanto disposto dal precedente articolo 3 e dal successivo articolo 5.

L'assegno di studio non può essere inoltre ottenuto nè confermato per l'anno successivo qualora lo studente universitario sia incorso od incorra in sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione; la revoca del beneficio è immediata e permane sino al termine degli studi qualora a carico dello studente sia stata applicata l'esclusione temporanea dalla Università con conseguente perdita delle sessioni d'esame.

Art. 5.

Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, ripartisce annualmente le somme, stanziare per la corresponsione dell'assegno di studio, tra i singoli Atenei, in corrispondenza al numero prevedibile degli studenti in condizioni di ottenere l'assegno di studio.

Il medesimo decreto, di cui al precedente comma, disciplina le modalità per l'accertamento delle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4, per la corresponsione dell'assegno che, di regola, dev'essere in servizi e per gli eventuali conguagli in relazione all'effettivo fabbisogno dei singoli Atenei. In ogni caso una parte dell'assegno dovrà essere corrisposta in denaro per le minute spese.

L'amministrazione delle somme assegnate è demandata all'Opera universitaria di ciascun Ateneo.

Il Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio superiore, stabilirà altresì con apposito decreto opportuni temperamenti alla condizione del superamento di tutti gli esami previsti per gli studenti del secondo anno e seguenti, indicata alla lettera b) dell'articolo 3 della presente legge, in relazione con le particolari difficoltà proprie del piano di studi di alcuni corsi di laurea.

Art. 6.

A partire dall'anno accademico 1963-64, gli studenti, che si trovino nelle condizioni di famiglia indicate nell'articolo 2 della presente legge, sono dispensati dal pagamento delle tasse, sopratasse e contributi d'ogni genere, semprechè abbiano superato gli esami secondo le modalità e conseguendo le votazioni prescritte dalle relative norme di legge.

Art. 7.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione dell'assegno di studio, previsto con la presente legge, si provvede con le somme di cui all'articolo 39, commi primo e secondo, della legge 24 luglio 1962, numero 1073, detratta la somma destinata, a norma del successivo comma terzo, al con-

ferimento di borse di studio per giovani laureati.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1964-1965, le somme già destinate a contributi statali a favore delle Opere universitarie e quella di cui al secondo comma dell'articolo 39 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, al netto della somma prevista dal successivo comma terzo, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in apposito capitolo; il loro ammontare è determinato annualmente, secondo il fabbisogno relativo al numero degli assegni di studio preventivati.

Negli esercizi finanziari 1962-63 e 1963-64 le somme eventualmente residue vengono utilizzate per le consuete forme di assistenza per gli altri studenti, a norma del quarto comma dell'articolo 39 della citata legge numero 1073.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1963-1964, in correlazione col passaggio ai successivi anni di corso degli studenti del primo corso, l'assegno di studio viene attribuito, con progressione annuale, anche a tutti gli studenti di ciascun anno successivo al primo, a norma del precedente articolo 3, lettera b).

Art. 8.

Per gli studenti iscritti per l'anno accademico 1962-63, l'assegno di studio universitario viene corrisposto limitatamente a tre delle quattro rate trimestrali previste dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.